Civile Ord. Sez. 1 Num. 28807 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: VITRO' SILVIA
Data pubblicazione: 10/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22733/2022 R.G. proposto da:

A P Transfers Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Savini unitamente all'avvocato Grazia Maria Tomarchio

-ricorrente-

contro

Worldline Merchant Services Italia srl (già Axepta Spa) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi e dall'avv. Marina Rossi

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 967/2022 depositata il 10/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) In data 18/4/2011 la società AP Transfers srl ha stipulato con BNL Positivity un contratto finalizzato all'utilizzo degli strumenti applicativi e telematici per il servizio POS, dal 2015 la Ap ha subito sul proprio conto

corrente e da parte di BNL Positivity S.r.l. addebiti di importi e storni di somme corrispondenti a singole operazioni di pagamento avvenute tramite POS da parte dei propri clienti e, a fronte di tale condotta, la AP ha diffidato BNL alla restituzione delle somme addebitate e stornate e alla cessazione del suo illegittimo comportamento e la BNL ha replicato che si trattava di commissioni, spese e oneri non meglio identificati e che, per altri importi, essa ammetteva di avere rimborsato di sua iniziativa i titolari delle carte a fronte di contestazioni ricevute da parte degli stessi.

A.P. Transfers S.r.l. ha avviato, allora, un procedimento di mediazione finalizzato al riaccredito di tutti gli importi stornati e addebitati e per la cessazione del comportamento illegittimo della Banca e il procedimento si è concluso negativamente, avendo BNL Positivity S.r.l. dichiarato di non voler entrare in mediazione e avendo BNL S.p.A. eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con atto di citazione notificato il 5/10/201 AP ha convenuto davanti al Tribunale di Catania l'allora BNL Positivity S.r.l. e la BNL S.p.A., poi Axepta spa, chiedendo al Tribunale di dichiarare che BNL Positivity S.r.l. era inadempiente alle proprie obbligazioni e che le operazioni di addebito/storno erano avvenute per suo fatto e colpa, di ordinare a BNL Positivity S.r.l. ed a BNL S.p.A. di cessare di effettuare movimentazioni senza la sua autorizzazione e di condannare BNL Positivity S.r.l. alla restituzione di tutte le somme illegittimamente decurtate per € 9.246,93.

BNL S.p.A., anche quale mandataria di BNL Positivity S.r.l., ha chiesto, fra l'altro, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per non essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, e, nel merito, di rigettare le domande attoree in quanto del tutto infondate.

Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. A.P. Transfers ha modificato la domanda, aumentando gli importi da restituire ad € 17.131,74 e allegando ulteriori operazioni contabili di addebito e storno.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 230/2020 ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di BNL S.p.A. e ha condannato BNL Positivity S.r.l. al pagamento in favore della società attrice della somma di € 17.131,74, accertando l'illegittimità dell'eccezione di improcedibilità sollevata da controparte e sancendo la perfetta simmetria tra la domanda di mediazione e quella giudiziale, non assumendo rilievo che la mediazione avesse avuto ad oggetto somme diverse, attesa la coincidenza della causa petendi (storni e prelievi di somme non giustificati), e non costituendo una indebita modifica della domanda l'ampliamento, nel *quantum*, dell'importo richiesto in ripetizione.

Interposto appello da parte di Axepta spa, la Corte d'Appello di Catania ha dichiarato improcedibile la domanda di AP, osservando che il procedimento di mediazione è stato esperito in relazione ad addebiti tutti diversi rispetto a quelli oggetto della domanda giudiziale, che, in particolare, Axepta ha riferito di aver ricevuto lettera di reclamo da parte di AP in data 27/02/2016, che il procedimento di mediazione è stato esperito con riferimento agli addebiti indicati nella lettera di reclamo (blocco di 13 contabili bancarie datate dal 7/9/2015 all'8/1/2016, per complessivi €. 4.649,42) e che con l'atto di citazione AP ha fatto riferimento a 39 contabili bancarie datate dall'8/1/2015 al 16/3/2016, per complessivi €. 9.246,93 di addebiti, tutti diversi da quelli contestati in sede di mediazione.

La Corte ha rilevato che la domanda di mediazione e quella giudiziale devono essere simmetriche (perché solo la simmetria assicura le finalità del procedimento di mediazione), che nel presente caso le domande proposte in mediazione e in giudizio non sono simmetriche, perché- premesso che AP ha fatto valere il diritto all'adempimento del contratto, denunciando taluni specifici addebiti effettuati in violazione dello stesso e chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente decurtate- il diverso riferimento a specifici *petita* (ossia a diversi addebiti) contenuto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nelle due domande, comporta non soltanto che le domande siano diverse riguardo ai *petita*, bensì anche che le relative *cause pretendi* vengano a mutare, dovendo essere riferite ciascuna ai fatti specificamente dedotti.

2) Con ricorso notificato il 21/9/2022 Ap Transfers srl ha impugnato la sentenza n. 967/2022, pubblicata il 10/5/2022, della Corte d'Appello di Catania, proponendo due motivi di ricorso.

Worldline Merchant Services Italia srl (già Axepta spa) resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Primo motivo di impugnazione: "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 2 c.p.c. Motivo correlato, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.".

La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto d'appello per genericità dei motivi.

E riporta l'esposizione di motivi di appello, per dimostrare l'assenza di indicazione specifica relativa ai capi della sentenza di primo grado impugnati.

Il motivo è infondato.

1.1) Si osserva che l'art. 342 c.p.c. dispone: "*L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Si ritiene che, poiché non sono richieste formule sacramentali per l'esposizione dei motivi (v. per es.: Cass. civ., sez. III, 26/02/2025, n. 5041; Cass. civ., sez. I, 15/04/2024, n. 10054; Cass. civ., sez. I, 1/06/2022, n. 17852), l'atto d'appello (di cui il ricorso riporta la descrizione dei motivi) risulti sufficientemente specifico, contenendo l'indicazione delle parti del provvedimento appellato ed esponendo con chiarezza il contrasto alla motivazione del tribunale in termini di procedibilità della domanda.

2) Secondo motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 28/2010 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – Motivo correlato, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c."

La ricorrente sostiene che la Corte abbia erroneamente interpretato l'art. 4, co. 2, d.lgs. 28/2010, concretizzando così una violazione ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., laddove afferma, senza spiegare, che debba esservi una simmetria di contenuti delle domande tra mediazione e atti del giudizio.

La ricorrente sostiene che la domanda di mediazione, l'oggetto della citazione e la modifica contenuta nella memoria ex art. 183 primo termine sono identici e perfettamente sovrapponibili e che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la prospettazione fatta propria dall'attrice in primo grado conserva identico *petitum* e *causa petendi*.

Ciò che la società ha richiesto, secondo la ricorrente, è, in tutte le conclusioni degli atti processuali, l'accertamento dell'inadempimento per illegittimità di storni per ragioni sconosciute e la domanda di riaccredito, mentre gli importi via via richiesti sono una mera conseguenza.

La Corte, prosegue la ricorrente, avrebbe dovuto esaminare la domanda inerente al denunciato inadempimento, perché il fulcro (*petitum* diretto e immediato) della domanda di mediazione, dell'atto di citazione e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della memoria ex art. 183 è perfettamente corrispondente e simmetrico, se non via via per gli importi che progressivamente nell'arco temporale tra i diversi atti difensivi sono maturati.

Il motivo è infondato.

2.1) In primo luogo si osserva che l'art. 4, co. 2, d.lgs. 28/2010 dispone che "*la domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa*", che, dunque, tra mediazione e azione giudiziale deve esservi corrispondenza di *petitum* e di *causa petendi*, e che il richiamo alle "ragioni della pretesa" implica che la simmetria debba sussistere tra i fatti narrati in sede di mediazione e quelli esposti in sede processuale.

E ciò perché le parti devono trovarsi, già in sede di mediazione, su di un piano paritetico attuabile attraverso un contraddittorio effettivo, che ponga il chiamato alla mediazione in grado di conoscere le questioni che saranno oggetto del futuro giudizio di merito.

Si veda, in tal senso, per es.: Cass. civ. sez. III, 19/02/2024, n. 4405. "*…la previsione dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010, che stabilisce che la domanda di mediazione è presentata mediante deposito (presso un organismo di mediazione) di un'istanza che deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa; tale previsione va letta in combinato disposto con la normativa dettata dall'art. 5, comma 1-bis in tema di mediazione obbligatoria, il quale prevede uno stringente collegamento tra il processo civile ("azione") e la preventiva mediazione. La ratio di tale previsione è quella di ottenere, in caso di eventuale successivo giudizio, una simmetria tra la disposizione richiamata (art. 4 comma 2 D.Lgs. 28/2010) e l'art. 125 cod. proc. civ., circa il contenuto degli atti processuali, (cfr. Cass. n. 29333/2019, non massimata, che contiene questo espresso riferimento: "L'assunto cassatorio è che la corte territoriale abbia violato l'art. 4 del D.Lgs. n. 28/10 che prescrive che la domanda di mediazione debba contenere l'indicazione dell'organismo,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della domanda, in sintonia con quanto prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ., quanto al contenuto degli atti processuali, sì da garantire che quanto sottoposto all'organismo di mediazione trovi corrispondenza in quanto successivamente portato alla cognizione del giudice…È pacifico, dunque, che l'istanza di mediazione debba avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni), riproposti in sede processuale (personae, petitum e causa petendi dell'art. 125 cod. proc. civ.), e questo al fine di rendere effettiva la mediazione, per cui la parte chiamata deve essere messa in condizione di conoscere tutte le questioni, nel loro nucleo essenziale, costitutive della pretesa dell'altra parte".

2.2) Si osserva che nel caso in esame si tratta di diritti di credito distinti, alla luce della diversità delle singole operazioni per cui si assume l'illegittimo prelievo.

Come già rilevato dalla Corte d'Appello, vanno distinti i diritti autodeterminati da quelli eterodeterminati.

I primi sono diritti la cui individuazione prescinde dal titolo d'acquisto, per identificarli bastano il bene che ne è oggetto e il tipo di diritto. Per esempio: il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento. La *causa petendi* si identifica con il diritto stesso. Cambiare il titolo d'acquisto in giudizio non cambia la domanda, perché il diritto resta lo stesso.

I diritti eterodeterminati, invece, possono esistere in molteplici esemplari identici tra gli stessi soggetti e per individuarli è necessario fare riferimento allo specifico fatto storico o contratto da cui traggono origine. Per esempio: i diritti di credito. La *causa petendi* si identifica con il fatto costitutivo specifico.

Si veda, secondo questa Corte, per esempio: vi è "*la distinzione tra la categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati - ossia tali che l'individuazione del diritto affermato prescinde dal titolo e si motiva in relazione alla natura unica e irripetibile della situazione sostanziale,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ovvero alla posizione dei soggetti con riferimento allo stesso bene - e i diritti cosiddetti eterodeterminati - ossia tali che l'identificazione degli stessi è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato e allegato come costitutivo e perciò individuatore del diritto che si fa valere" (Cass. civ., sez. III, 26/05/2020, n. 9712).

Nel presente caso, i diritti di credito derivanti dagli illegittimi addebiti e storni sono identificati dal fatto costitutivo, che è diverso per ciascuno di essi; da ciò la diversità di oggetto (sia di *petitum*, che di *causa* petendi) fra istanza di mediazione e domanda se il diritto di credito dedotto nei due atti è diverso.

2.3) Né vale obiettare che ricorre una connessione sul piano della vicenda sostanziale, che per un verso consentirebbe la modifica della domanda nel rispetto delle preclusioni processuali (Cass. civ., sez. un., 15/06/2015, n. 12310: "*La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa -"petitum" e "causa petendi"-, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio*"; Cass. civ., sez. III, 31/07/2017, n. 18956: "*Anche in tema di diritti cd. eterodeterminati, è ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, mediante l'allegazione di un diverso fatto costitutivo, che ne comporti la sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c.*"), e, per l'altro, in termini analoghi, come consente la modifica della domanda, così dovrebbe consentire una modifica fra istanza di mediazione e domanda giudiziale alla luce dell'identità di vicenda sostanziale, che è poi quanto pare sostenere la ricorrente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tuttavia, questo stesso argomento dimostra che la domanda, pur nell'ambito di una comune vicenda sostanziale, risulta comunque modificata rispetto all'istanza di mediazione, laddove invece la legge richiede che mediazione e azione giudiziale abbiano uno stesso oggetto, che è nozione più rigorosa di vicenda sostanziale, la quale si limita a consentire la modifica della domanda all'interno del processo nel rispetto dei termini di preclusioni, mentre "stesso oggetto", riferito al diritto di credito, rinvia al medesimo fatto costitutivo in funzione identificativa del diritto e dunque dell'oggetto della domanda che, in base alla legge, deve essere identico a quello dell'istanza di mediazione.

Si enuncia il seguente principio di diritto:

«*Posto che il disposto dell'art. 4, co. 2, d.lgs. 28/2010 implica che il procedimento di mediazione e l'azione giudiziale debbano avere uno "stesso oggetto", la possibilità, anche in tema di diritti c.d. eterodeterminati, di modifica in corso di causa, entro le preclusioni di legge, della domanda originaria, a condizione che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non è trasferibile nel rapporto tra mediazione e azione giudiziale, perché la domanda, pur nell'ambito di una comune vicenda sostanziale, risulterebbe comunque modificata rispetto all'istanza di mediazione, laddove invece lo "stesso oggetto", che mediazione e azione giudiziale devono avere per legge, è nozione più rigorosa di vicenda sostanziale e, riferito al diritto di credito, rinvia al medesimo fatto costitutivo in funzione identificativa del diritto e dunque dell'oggetto della domanda, il quale deve essere identico a quello dell'istanza di mediazione*».

3) Il ricorso va, quindi, respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della ricorrente e a favore della parte controricorrente costituita.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.500, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 28/10/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente

Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale